



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere -Rel.
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere

Provvedimento GD in
surroga del comitato
dei creditori ex art.
41, comma 5, l.f.;
reclamo

U.P.12/5/2026
Cron. n.
1386/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1386/2018 r.g. proposto da:

Banca [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [REDACTED],
il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative
al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [REDACTED]
in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED].

- **ricorrente** -



contro

Fallimento [REDACTED] in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [REDACTED], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in [REDACTED], piazza [REDACTED], n. [REDACTED]

-controricorrente -**E**

[REDACTED]

-intimato-

avverso il decreto del tribunale di Padova depositato in data 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/5/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

udito per la ricorrente Banca [REDACTED] l'Avv. [REDACTED], su delega dell'Avv. [REDACTED], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso

udito per il controricorrente fallimento l'Avv. [REDACTED], su delega dell'Avv. [REDACTED], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso



FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale di Padova, con decreto emesso in data 26/10/2017, reputava tardivo il reclamo proposto dalla Banca [REDACTED], avverso l'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato, in surroga del comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma, l.f., con cui si era consentita una transazione ex art. 35 l.f. per la definizione di una lite tra il promissario acquirente di un bene immobile - che aveva proposto un'azione giudiziaria ordinaria ex art. 2932 c.c., in relazione all'art. 72, ottavo comma l.f. (preliminare trascritto) - e il fallimento [REDACTED]; immobile su cui la Banca [REDACTED] aveva iscritto ipoteca.

In particolare, per quel che qui rileva, il tribunale osservava che il reclamo era stato depositato solo in data 14/7/2017, mentre la Banca [REDACTED] aveva avuto conoscenza integrale del provvedimento contestato «non più tardi del 4/7/2017 (lo riferisce la stessa parte in ricorso)».

Reputava che avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori, doveva essere presentato, non il reclamo ex art. 26 l.f. - come ritenuto erroneamente dalla banca -, ma il reclamo ex art. 36 l.f., che prevedeva il termine di 8 giorni per l'impugnazione e consentiva doglianze esclusivamente per violazione di legge, avverso autorizzazioni e dinieghi del comitato dei creditori.

In sostanza, la diversa disciplina del reclamo non poteva dipendere dal soggetto che in concreto aveva pronunciato l'autorizzazione (il comitato dei creditori o il GD in surroga), ma «dalla natura del provvedimento impugnato», in quanto non risultava «giustificato che la stessa autorizzazione po[tesse] essere censurata solo per violazione di legge se pronunciata dal comitato



dei creditori e senza limiti se pronunciata dal GD in surroga del comitato ai sensi dell'art. 41 l.f.».

Il termine di 8 giorni, di cui all'art. 36 l.f., era dunque scaduto quando il reclamo era stato proposto.

Il termine era, infatti, perentorio, come qualsiasi termine entro cui doveva essere promossa un'impugnazione, essendo la natura perentoria del termine connaturata alla natura impugnatoria del reclamo proposto.

Non poteva poi convertirsi il reclamo ex art. 26 l.f. nel più corretto strumento ex art. 36 l.f., con remissione del procedimento al giudice monocratico competente, sicché doveva affermarsi l'inammissibilità del reclamo.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca [REDACTED], depositando anche memoria.

3. Ha resistito con controricorso il fallimento [REDACTED] depositando anche memoria.

4. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19195 del 12/7/2025, ha rilevato la questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica, siccome variamente risolta in sede di merito. Donde la fissazione dell'odierna udienza pubblica.

5. Il Procuratore generale ha fatto pervenire una requisitoria nel senso di cui all'epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce «*Error in procedendo* ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36,41 e 26 l.f.».



L'errore emergerebbe dalla mancata constatazione che l'art. 36 l.f. prevede che il provvedimento autorizzatorio del comitato dei creditori debba essere impugnato dinanzi al giudice delegato.

Di conseguenza - a seguire l'argomentare del decreto impugnato - il provvedimento autorizzatorio, emesso dal giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori ex art. 41 l.f., «avrebbe dovuto essere impugnato di fronte al medesimo soggetto che lo aveva emesso».

Ciò contrasterebbe con il principio della imparzialità e terzietà del giudice, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che impedisce che il giudice possa pronunciare sull'impugnazione proposta relativamente ad un provvedimento da lui emesso.

Ai sensi dell'art. 36 l.f., invece, il collegio potrebbe essere adito soltanto in secondo grado, nei confronti di un provvedimento «che risulterebbe inficiato dalla violazione del principio di terzietà del giudice».

Né - ad avviso della ricorrente - «tale reclamo potrebbe proporsi direttamente al collegio, stante il tenore letterale della norma che espressamente individua il collegio quale giudice del secondo grado».

Per la ricorrente, poi, sarebbe errata anche l'affermazione del tribunale, per cui il regime impugnatorio dovrebbe ricavarsi, non dal soggetto che pronuncia il provvedimento, ma dalla natura sostanziale dello stesso; in realtà, sarebbero proprio le norme invocate - e quindi gli articoli 26 e 36 l.f. - a differenziare la disciplina generale dell'impugnazione in riferimento proprio al soggetto che emette il provvedimento, stabilendo regole generali, ivi compresi diversi termini per le impugnazioni, «a prescindere dal contenuto più vario che tali atti possono avere nel caso concreto».



2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce, in via subordinata, «*Error in procedendo* ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 l.f.».

Si duole la ricorrente della mancata conversione del reclamo proposto ex art. 26 l.f. in reclamo ex art. 36 l.f., sussistendone tutti presupposti ed essendo stati indicati i motivi di violazione di legge.

Anche in questo caso, erroneamente, il tribunale ha ritenuto impossibile la conversione essendo scaduto il termine perentorio di cui all'art. 36 l.f.

Nel caso di specie, però, la tardività non sussisterebbe.

Ad avviso della ricorrente, il termine di 8 giorni previsto dall'art. 36 l.f. non era decorso, in quanto il provvedimento del giudice delegato, emesso in surroga del comitato dei creditori, ex art. 41, quarto comma, l.f., non era stato comunicato in modo formale, ma la copia della documentazione era stata inviata a mezzo di un ordinaria e-mail «scambiata tra due collaboratori dei rispettivi procuratori», quindi da una collaboratrice del curatore fallimentare (che aveva inviato la e-mail) ed una collaboratrice del difensore che difendeva la Banca [REDACTED].

In sostanza, la Banca [REDACTED] aveva avuto conoscenza integrale del provvedimento solo *aliunde*, tanto che la curatela non aveva mai allegato di aver «notificato né comunicato il relativo provvedimento autorizzativo alla banca». Il termine non poteva che decorrere unicamente dalla conoscenza legale dell'atto, essendo del tutto irrilevante la conoscenza che il ricorrente possa averne avuto *aliunde*.

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato sarebbe erroneo in quanto il termine di 8 giorni di cui all'art. 36 l.f. non sarebbe perentorio, in assenza di una specifica disposizione di legge, ex art. 152, secondo comma, c.p.c.



3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Deve muoversi dalla considerazione che il provvedimento impugnato ha reputato tardivo il reclamo proposto dalla Banca, facendo applicazione dell'art. 36 l.f.

In particolare il giudice delegato, pronunciando in surroga del comitato dei creditori, ex art. 41, quarto comma, l.f., aveva autorizzato il curatore a stipulare la transazione tra il fallimento e il promissario acquirente dell'immobile (che agiva ex art. 2932 c.c.), previo versamento della parte residua del prezzo di vendita, con la previsione, all'interno della istanza di autorizzazione formulata dal curatore, della successiva purgazione ex art. 108 l.f. dell'ipoteca iscritta dalla banca, prima della trascrizione del contratto preliminare di compravendita. La ricorrente, venuta a conoscenza del provvedimento integrale del giudice delegato in data 4/7/2017, aveva proposto reclamo ex art. 26 l.f. il 14/7/2017, mentre, secondo il tribunale, avrebbe dovuto presentare reclamo ex art. 36 l.f. nel termine di otto giorni.

4. La ricorrente ha contestato la statuizione del tribunale, per cui il reclamo proposto ex art. 26 l.f., avverso il provvedimento del giudice delegato, non poteva convertirsi nel diverso mezzo di impugnazione di cui all'art. 36 l.f. stante la sua tardività. Ha infatti sostenuto che il mezzo d'impugnazione avverso il citato decreto del g.d. dovesse essere proprio il reclamo di cui all'art. 26 l.f.

5. Tuttavia – per le considerazioni a seguire – il tribunale, contrariamente all'assunto della Banca, ha correttamente ritenuto che il gravame dovesse essere quello previsto dall'art. 36.

6. Effettivamente sul regime impugnatorio avverso il provvedimento adottato dal giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori, vi sono state diverse interpretazioni, sia in dottrina che in giurisprudenza.



6.1. Per un primo orientamento (tesi soggettiva), invero, dovrebbe tenersi conto, ai fini dell'individuazione dello strumento di impugnazione, esclusivamente del soggetto che adotta il provvedimento: sicché, una volta che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 41, quarto comma, l.f., il giudice delegato ha agito in surroga del comitato dei creditori, sia pure nell'ambito di attività che riguardano, appunto, la gestione della procedura concorsuale -in linea generale escluse dalla competenza del g.d., quale mero risolutore di conflitti - l'unico strumento impugnatorio è costituito dall'art. 26 l.f. (trattandosi di esercizio di poteri riconducibili al g.d.); quindi si sarebbe in presenza di reclamo da presentare dinanzi al tribunale nel termine perentorio di 10 giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; il termine decorrerebbe dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato.

Il potere autorizzatorio, in origine in capo al comitato dei creditori, per statuto legale, una volta passato al giudice delegato, diventerebbe potere di quest'ultimo, come tale funzionalmente e soggettivamente riconducibile al giudice delegato.

In tal caso, non vi sarebbe alcuna limitazione in ordine ai vizi che possono essere dedotti con il reclamo.

6.2. Per altro orientamento (tesi oggettiva o funzionale), invece, ciò che conta ai fini della individuazione dello strumento impugnatorio è esclusivamente la natura del provvedimento pronunciato, a prescindere dal soggetto che lo ha emesso, e quindi il profilo funzionale. Nel momento in cui il giudice delegato, agendo in sostituzione del comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma, l.f., in via di surroga, emette un provvedimento di competenza del



comitato dei creditori - nella specie atto autorizzativo della transazione -, lo strumento impugnatorio si dovrebbe ricavare dalla natura di tale provvedimento.

6.3. Altro orientamento (tesi oggettiva spuria) muove dalla rilevanza del contenuto del provvedimento adottato dal g.d. in sede di surroga del comitato dei creditori per affermare che dovrebbe aversi riguardo alla possibilità del reclamo ex art. 26 l.f., ma entro il termine perentorio di 8 giorni dalla conoscenza integrale del provvedimento, dinanzi a un giudice delegato persona fisica diversa dal magistrato che adottato il provvedimento.

6.4. Infine, per altra parte della dottrina, dovrebbe utilizzarsi lo strumento del reclamo ex art. 26 l.f. dinanzi al tribunale, in relazione alla natura soggettiva dell'autore del provvedimento, ma con i limiti della violazione di legge di cui all'art. 36 l.f.

7. Reputa la Corte che merita accoglimento la tesi, dottrinarie e giurisprudenziale, che conferisce rilievo alla natura sostanziale del provvedimento adottato dal GD, in surroga del comitato dei creditori, ex art. 41, quarto comma, l.f., con conseguente individuazione dello strumento impugnatorio nel reclamo ex art. 36 l.f. dinanzi al tribunale.

8. Ciò si ricava essenzialmente dalla diversa natura che gli organi della procedura concorsuale hanno assunto a seguito del d.lgs. n. 5 del 2006 e del successivo d.lgs. n. 169 del 2007.

Infatti, tale riforma ha comportato un arretramento della figura del giudice delegato nell'ambito dell'attività gestoria della procedura fallimentare, limitando l'attività del giudice a quella di risolutore di conflitti tra organi della procedura e di garanzia della legalità della stessa, operando il giudice sempre in posizione di terzietà in tali contesti.



Il giudice delegato è diventato garante della legalità della procedura fallimentare.

Al contrario, sono aumentati i poteri gestori del curatore e, soprattutto, i poteri di vigilanza del comitato dei creditori, reputato dal legislatore quasi come un organo di controllo societario, alla stregua del collegio sindacale (vedi art. 41, settimo comma, l.f., che richiama espressamente l'art. 2407, primo e terzo comma c.c.).

Pertanto, i profili funzionali dei vari organi della procedura risultano cesellati in modo preciso dalla disciplina concorsuale.

Il comitato dei creditori, in particolare, per quel che qui ci riguarda, ha assunto funzioni consultive, anche obbligatorie e vincolanti, in tema di continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ex art. 104 l.f. e in tema di affitto d'azienda, funzioni di vigilanza, funzioni propositive (per es. ai fini della revoca del curatore ex articoli 37 e 37-*bis* l.f.) e funzioni autorizzatorie (autorizzazione alla nomina di coadiutori ex art. 32, secondo comma, l.f.; autorizzazione delle transazioni; autorizzazione a rinunciare ad acquisire beni che pervengono al fallito durante la procedura ex art. 42, terzo comma l.f.; autorizzazione al curatore per il subentro i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti ex art. 72 l.f.) o di approvazione (approvazione del programma di liquidazione ex art. 104-*ter* l.f.).

L'art. 41, quarto comma, l.f., laddove consente al giudice delegato di provvedere per i casi di inerzia, di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, o anche per i casi di urgenza, allude a interventi in surroga, che si concretizzano in atti di eguale natura di quelli gestori o latamente amministrativi propri del comitato stesso; non anche, dunque, a decisioni di natura giurisdizionale a garanzia della legittimità della procedura e/o della soluzione di conflitti. Ne segue che il provvedimento del giudice



delegato resta annoverabile nella medesima sfera dei poteri autorizzatori del comitato dei creditori, così da integrare la richiesta del curatore e da rimanere nella stessa assorbito a completamento dell'iter procedimentale.

7. Di qui la conseguente conclusione per cui, trattandosi - nella sostanza - di un provvedimento ascrivibile alla sfera del comitato dei creditori, cui il g.d. si è sostituito esclusivamente per ragioni contingenti, determinate dall'assenza di costituzione del comitato o da profili d'urgenza o da indisponibilità dei componenti del comitato, tale provvedimento deve essere impugnato nelle forme di cui all'art. 36 l.f. dinanzi al tribunale.

Non avrebbe senso proporre il reclamo dinanzi al medesimo giudice delegato, seppure persona fisica diversa da quella che adottato l'atto, in quanto, comunque, un provvedimento del giudice delegato - sia pure di natura gestoria - vi è stato, mentre residua lo strumento del reclamo al tribunale limitatamente a profili di legittimità.

9. Trova applicazione, cioè, il solo art. 36, secondo comma, l.f., a mente del quale «contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame».

Ed è evidente che, applicandosi il procedimento di cui all'art. 36 l.f., i motivi di doglianza non potranno che concernere esclusivamente la «violazione di legge» e non i profili di merito.

10. Non può essere seguita l'obiezione svolta dal procuratore generale nelle sue conclusioni scritte.

Secondo tale obiezione, a immaginare il reclamo nelle forme previste dall'art. 36 l.fall. occorrerebbe impugnare il provvedimento



del giudice delegato innanzi allo stesso giudice delegato e poi innanzi al Tribunale, e non *per saltum* direttamente innanzi a quest'ultimo. Si dice invero che «lo schema procedimentale delineato dall'art. 36 l.fall. è rivolto ad un'altra fattispecie, quella ivi tipicamente prevista del reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a sua volta, ha provveduto sul reclamo contro un atto del curatore»; ciò che toglierebbe dall'imbarazzo «di ipotizzare un reclamo (con possibile autoannullamento) innanzi allo stesso giudice delegato, contro un atto da questo assunto in vece del comitato dei creditori, ovvero di ammettere una deviazione dallo schema tipico dell'art. 36 l.fall. senza che ce ne sia bisogno essendo già previsto dall'art. 26 l.fall. in linea generale lo strumento del reclamo avverso tutti i provvedimenti del giudice delegato».

10.1. Il rilievo non è condivisibile in quanto la norma (art. 36) va adattata al tipo di intervento e in questo senso contiene in sé la soluzione: se il giudice delegato agisce in surroga, la funzione del provvedimento influisce anche e proprio sull'organo chiamato a pronunciare sul reclamo (che è il tribunale non lo stesso g.d.).

Ne consegue che la deviazione dallo schema non c'è affatto, perché il tribunale è chiamato a decidere sempre in forza del limite cognitivo proprio dell'esame di un provvedimento gestorio.

Ecco perché non serve sottolineare che nel sistema vige l'art. 26 l.f.; ciò è vero, ma l'art. 26 implica un rimedio giurisdizionale sostitutivo, che presupporrebbe un'estensione della cognizione anche al merito, perché il decreto impugnabile con il reclamo ex art. 26 l.f. non è un atto gestorio ma un provvedimento pienamente giurisdizionale.

11. Ciò detto, deve osservarsi che il decreto del tribunale, ex art. 36 l.f., che ha pronunciato sul provvedimento del g.d. di autorizzazione della transazione in luogo del comitato dei creditori,



non ha natura né definitiva né decisoria; tale decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. 1, 20/2/2020, n. 4346; Cass., sez. 6-1, 9/5/2018, n. 1217; Cass., sez. 1, 1/6/2012, n. 8870, proprio su provvedimento del gd. surrogatorio; Cass. n. 22628/2006 su autorizzazione del tribunale ex art. 35 l.f.).

Peraltro, dagli atti processuali (che la Corte è legittimata a esaminare direttamente in ragione della natura della questione) emerge che il g.d. ha autorizzato la transazione, riservandosi - una volta avvenuto il pagamento del saldo del prezzo da parte del promissario acquirente - di provvedere sulla richiesta di purgazione dell'ipoteca ex art. 108 l.f. («letto il ricorso che precede autorizza quanto richiesto, riservandosi all'esito di provvedere ex art. 108 l.f.»).

12. Va quindi chiarito che - nella specie - la «riserva» da parte del giudice delegato in ordine alla eventuale cancellazione dell'ipoteca, all'esito del pagamento del saldo, da parte del promissario acquirente, comporta che le questioni attinenti al diritto soggettivo della Banca possano e debbano essere trattate in altra sede giurisdizionale, a conferma della natura non decisoria del provvedimento che qui unicamente interessa.

13. Devono essere enunciati i seguenti principi di diritto: (a) «il provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 41, quarto comma, l.f. (nella fattispecie, un'autorizzazione alla transazione), è impugnabile con il reclamo ex art. 36 l.f., e non con il reclamo ex art. 26 l.f., essendo al riguardo decisiva la funzione di provvedimento gestorio diretto a integrare la richiesta del curatore e tale da rimanere nella stessa assorbito quale completamento dell'iter procedimentale appositamente previsto dalla legge »; (b) «l'impugnazione del



menzionato provvedimento va individuata direttamente nel reclamo al tribunale ex art. 36, secondo comma, l.f., ed è suscettibile di essere proposta solo per violazione di legge »; (c) «il provvedimento reso in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento non decisorio né definitivo».

14. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, stante la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026

Il Consigliere Estensore

Luigi D'Orazio

Il Presidente

Francesco Terrusi

